



Autorità di Bacino Interregionale
del Fiume Fiora

DELIBERA N.5 del 06/04/2006

OGGETTO: Adozione delle misure di salvaguardia per le “aree di attenzione”.

Allegati: Elaborati cartografici e norme di salvaguardia.

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 06/04/2006

Alla seduta sono:

presente	assente		
		Angelo Bonelli (Presidente)	Assessore Ambiente Regione Lazio
		Marino Artusa	Assessore Ambiente Regione Toscana
		Di Meo Stefano	Assessore Ambiente Amministrazione Provinciale di Viterbo.
		Sergio Bovicelli	Assessore Ambiente Amministrazione Provinciale di Grosseto
		Carai Salvatore	Sindaco del Comune di Montalto di Castro
		Francesco G. Bozzini	Presidente Comunità Montana Zona “S”

Presiede l'Assessore Dott. Angelo Bonelli.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Dott. Ing. Francesco Pistone.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 Maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo”;
- l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;
- l'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell'Autorità del Bacino Interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 74/99 e Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2057/99;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 “Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora”;
- l'art. 17, comma 6-bis, della L.183/89, e successive modificazioni, che prevede, che in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottino misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;

Considerato:

- che con delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 22/04/2002 è stato adottato il Progetto di P.A.I. e le relative misure di salvaguardia;

- che con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 6/4/2006 è stato adottato il P.A.I. e relative misure di salvaguardia;
- che dalla data di adozione del Progetto di Piano la Segreteria Tecnica ha svolto studi specifici per l'individuazione di nuove aree a pericolosità da frana;
- che nuove aree interessate da pericolosità da frana sono state individuate negli strumenti urbanistici delle Amministrazioni Comunali interessate;
- che sono pervenute da vari Enti, in fase di Conferenza Programmatica, indicazioni di aree interessate da pericolosità da frana;

Preso atto della proposta del Comitato tecnico nella seduta del 27/3/2006 di individuare tali aree come "aree di attenzione", nel rispetto di quanto richiesto nel parere della Conferenza Programmatica della Regione Lazio;

Ritenuto necessario adottare, agli effetti dell'art. 17 comma 6-bis della legge n. 183 del 18 maggio 1989, misure di salvaguardia su dette "aree di attenzione", dichiarandole immediatamente vincolanti, per le amministrazioni e per gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati, in attesa dell'aggiornamento del P.A.I.;

DELIBERA

- 1) di adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della L. n. 183 del 18/5/1989 per le "aree di attenzione" indicate in premessa, costituite da:
 - norme di salvaguardia (art. 1 e 2) complete degli elaborati cartografici che costituiscono parte integrante della presente delibera (all. 1)
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli elaborati allegati, alle Regioni Lazio e Toscana, nonché alle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate;
- 3) di pubblicare copia della seguente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana;
- 4) di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario Generale
(Dott. Ing. Francesco Pistone)

Il Presidente
(Ass. Angelo Bonelli)

ALLEGATI

NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 1 - Aree di attenzione

Nelle aree di attenzione, di cui agli elaborati cartografici allegati, sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza

In tali aree, sono vietati gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
3. interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr. che non comportino aumento di superficie o di volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
4. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
5. interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche;
6. gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
7. interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso;
8. nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino;
9. il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area;
10. piani attuativi e di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore della presente Delibera siano state stipulate le relative convenzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
 - dimostrazione che l'intervento non aggrava le condizioni di instabilità nelle aree adiacenti.Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione d'indizio attività)

11. nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione della presente Delibera, non compresi ai punti precedenti, la cui realizzazione è subordinata alla preventiva modifica del perimetro dell'”area di attenzione” secondo le procedure di cui al successivo art. 2

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, solo a seguito della modifica del loro perimetro secondo le procedure di cui al successivo art. 2

Art. 2 Modifica del perimetro delle aree di attenzione

Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui all'articolo precedente, gli Enti locali interessati inoltrano specifica richiesta all'Autorità di Bacino corredata da tutti gli atti che dimostrino:

1. il superamento delle condizioni di pericolosità a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza;
2. eventuali e documentate difformi valutazioni sulle condizioni di pericolosità delle aree perimetrate, derivanti da idonei studi geologico tecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile ed effettuati sulla base di criteri definiti dall'Autorità di Bacino.

La modifica del perimetro delle aree è approvata con atto/decreto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico e ne sarà data comunicazione nella prima seduta utile del Comitato Istituzionale.